



COPIA

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE****N°74DEL  
31-12-2018****OGGETTO: Nulla-Osta al rilascio dell'autorizzazione al dipendente Augusto Martis a prestare attività lavorativa presso il Comune di Villamar ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L.n. 311/2004.**

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 12:00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale, si è riunita alla presenza dei signori:

<b>Cocco Ediberto</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Pusceddu Alberto</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Marica Giovanna</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Erbi' Alessandro</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Minnai Bernardo</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>

risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Con l'assistenza del Segretario Comunale: Dott.ssa Anna Franca Lecca, il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso** che il Sindaco del Comune di Villamar, con nota prot. n.10424 in data 13.12.2018, acquisita al Protocollo del Comune n. 5570 in data 14.12.2018, ha fatto richiesta di autorizzazione per la collaborazione esterna del dipendente di questo Comune del Geometra Augusto Martis, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, Cat. D1 posizione economica D5, assunto a tempo pieno e indeterminato, da espletarsi al di fuori del normale orario di servizio e in modo da non intralciare l'attività istituzionale di questo Comune.

**Visto** l'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, il quale prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, "*possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza*", diretto a far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie degli Enti.

**Atteso** che tale disposizione, come rimarcato dal Consiglio di Stato, con parere n. 2141/2005, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art.53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo pertanto l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali.

**Dato atto** che la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 21.10.2005 specifica che l'utilizzazione del personale dipendente presso altri enti, ai sensi del predetto comma 557, art. 1 della Legge n.311/2004, è consentita per le sole prestazioni che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro e non interferiscano con i compiti istituzionali, sempreché siano garantite il rispetto delle prescrizioni stabilite dall'amministrazione di appartenenza a tutela del lavoratore.

**Vista** la deliberazione n. 23 /SEZAUT/2016/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – del 20/05/2016 che fa luce sulle varie fattispecie inquadrabili nell'art. 1 comma 557.

**Considerato** che qualora l'utilizzazione di personale da parte dell'altro Ente, attraverso la disposizione del citato art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

**Richiamato** l'art. 92 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: *“Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale. - 1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”*.

**Preso** atto della dichiarazione di disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa presso il Comune di Villamar, acquisita al prot. n.5628 del 19.12.2018, da parte del dipendente Sig. Martis Augusto;

**Accertato** che non sussistono cause d'incompatibilità di diritto o di fatto, o situazioni anche potenziali, di conflitto d'interessi con l'attività istituzionale svolta dal citato dipendente;

**Acquisiti** i pareri ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come modificati ed integrati in seguito all'entrata in vigore del D.L. n.174/2012, convertito in L.n.213 del 07.12.2012;

**Riconosciuta** la competenza della Giunta Comunale all'adozione del presente atto;

**Visto** il D.Lgs. n.267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n.165/2001;

**Tutto** ciò premesso;

**Con** voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

**AUTORIZZARE**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in conformità dell'art. 1 c. 557 della L. n. 311/2004, il dipendente a tempo pieno e indeterminato Sig. Martis Geom. Augusto, a prestare attività lavorativa aggiuntiva a supporto dell'Ufficio Tecnico presso il Comune di Villamar, per n. 12 ore settimanali dal 01.01.2019 al 30.06.2019;

**DARE ATTO** che:

- lo svolgimento dell'attività lavorativa dello stesso, presso il Comune di Villamar dovrà espletarsi nel rispetto delle condizioni richiamate nella parte narrativa del presente atto;
- si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dall'art. 18 del D.Lgs. n. 33/20163 in ordine alla comunicazione/pubblicazione degli incarichi esterni conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti;
- la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;

**INVIARE** all'albo pretorio on line del Comune di Gesturi;

**TRASMETTERE** copia al Comune di Villamar;

**Successivamente**, stante l'urgenza del procedere, con separata votazione unanime resa nelle forme di legge,

**DELIBERA**

**Dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Anna Franca Lecca

Il Sindaco  
f.to Ediberto Cocco



Copia della presente deliberazione è pubblicata ai sensi della legge n. 69/2009 all'albo pretorio informatico online del Comune di Gesturi dal 07.01.2019, per la durata di 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000, in elenco ai capi gruppo consiliari come per legge con nota n.44 di prot. del 07.01.2019

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Anna Franca Lecca

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole sulla regolarità TECNICA della stessa.

**Il Responsabile del Settore**  
f.to Ediberto Cocco

DELIBERA DI GIUNTA n.74 del 31-12-2018 COMUNE DI GESTURI

E' copia conforme all'originale

Gesturi, li 07.01.2019

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Anna Franca Lecca

